



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

Telefono +39 0544-443011- Sito web: www.guardiacostiera.it/ravenna - E-mail: gm.ravenna@pec.mil.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

VISTA	la propria Ordinanza n. 35/2011 del 04.04.2011, e successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la navigazione, sosta, gli accosti e le precedenzae negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ravenna" - Edizione 2011;
VISTA	l'Ordinanza n. 127 in data 05.10.2023 e ss. mm. e ii., con cui sono stati disciplinati i lavori di dragaggio del Canale "Candiano" all'interno del progetto "Hub Portuale" di Ravenna;
VISTI	i rilievi batimetrici del porto estesi dall'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale con le note prot. n. 9432 del 19.03.2026 e n. 9527 del 22.06.2026;
VISTE	le risultanze della riunione tecnica svolta sul tema tra personale dipendente della Capitaneria di porto di Ravenna e rappresentanti dei Servizi Tecnico Nautici e dell'Autorità di Sistema portuale;
RITENUTO	necessario adeguare in via sperimentale i pescaggi massimi ammissibili per gli accosti di alcuni terminal operativi presenti in porto, a seguito dei lavori di dragaggio condotti dalla Autorità di Sistema Portuale e dei rilievi batimetrici presentati;
VISTI	gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 62 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
VISTI	gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Modifica art. 23 – stazionamento all'ormeggio

Con decorrenza immediata, l'articolo 23 dell'Ordinanza n. 35/2011 del 04 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni, richiamata nelle premesse, è così sostituito:

"Art. 23 - Obblighi durante lo stazionamento all'ormeggio

Le navi ed i galleggianti di cui al presente Capo, comprese le unità da diporto, durante la permanenza all'ormeggio, devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare la manovra o il transito di altre navi;

1

- b) effettuare l'ormeggio a regola marinaresca (con cavi elastici ed in numero sufficiente) onde non creare pericoli o danni derivanti dai movimenti subiti a causa del normale transito di navi negli specchi acquei prospicienti l'accosto stesso;
- c) tenere i cavi di ormeggio alla lunga e regolarli a seconda del variare della marea, in modo che siano sempre ben tesi e mai in bando;
- d) apporre idonea segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio o le attrezzature di bordo sporgenti in banchina, che non possono essere fatte rientrare al termine dei lavori, occupino il lato banchina in modo tale da presentare pericolo per i veicoli o le persone in transito;
- e) Il gestore del porto turistico / punto d'ormeggio / circolo nautico deve garantire che il collegamento alla rete elettrica "terra-unità" venga effettuato e mantenuto esclusivamente in presenza di adeguato presidio o sorveglianza."

Articolo 2

Approvazione "Variante n. 26 dell'Ordinanza n. 35/2011 del 04 aprile 2011 – Allegato 1"

Con decorrenza immediata, è approvata la "Variante n. 26" dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 35/2011 del 04 aprile 2011, e successive modifiche ed integrazioni, richiamata nelle premesse, che abroga e sostituisce le precedenti versioni.

Articolo 3

Disposizioni finali, entrata in vigore e pubblicità

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, ovvero ai sensi dell'art. 53 del D. Lvo n.171/2005, se l'infrazione è commessa con unità da diporto.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Ravenna e l'inclusione nel sito internet istituzionale della Guardia Costiera ([Ordinanze - Guardia Costiera](#)) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Ravenna, (data e ora protocollo informatico)

Pubblicato in data e ora del protocollo informatico mediante inserimento nel sito istituzionale della Guardia Costiera, consultabile alla pagina <https://giointernaval.int.guardiacostiera.gov.it/portale/home>

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Maurizio TATTOLI

(documento sottoscritto con firma digitale)
Firmato Maurizio TATTOLI il 20/06/2026, ore 13:27:11
MAURIZIO TATTOLI

¹ Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea): "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati."

2



Marina di Ravenna, 18/09/2026

In funzione dell'Articolo 1 comma e) sopra evidenziato si avvisano tutti i diportisti che le barche in ormeggio che risultano allacciate alla corrente senza personale a bordo verranno scollegate.

In funzione dell'Articolo 3 (secondo capoverso) se il personale di Seaser SpA ravvisa il ripetersi di tale comportamento procederà a segnalare l'imbarcazione ed il relativo armatore alla Capitaneria del Porto di Ravenna, così come previsto agli articoli 1174 e 1231 del codice di Navigazione.

LA DIREZIONE